



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,  
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio difesa del suolo

difesasuolo@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 4169  
fax + 39 040 377 4410  
I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

ALP/DEMARE/6

Decreto n° 62785/GRFVG del 22/12/2023

## ORDINANZA 18/2023

**ORDINANZA 18/2023: "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella – CUP D66G21000870002 CIG 96665419FA".** Interdizione della navigazione ai natanti nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi, ovvero lungo tutto il tratto fluviale a definizione dei percorsi denominati Cialisia e Stella nonché negli specchi acqueei di stretta necessità agli operatori di cantiere (aste fluviali e fianchi); **mantenimento in vigore dell'Ordinanza 05/2023, così come rettificata dall'Ordinanza 10/2023 e prorogata con Ordinanza 12/2023, con ulteriore proroga dei termini di scadenza fino alla data del 31/01/2024.**

## PROROGA DEI TERMINI TEMPORALI DELL' ORDINANZA 05/2023

Il Direttore di Servizio

**Premesso** che la Legge Regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare l'art. 21 autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale;

**Richiamati** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

**Richiamata** la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 29 ed in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5 – co.2;

**Richiamata** la Legge Regionale 15 ottobre 2009, n. 17 ed in particolare l'art. 10, commi 1 e 2;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 30 ottobre 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare l'All.1 – art. 47 in merito alle competenze attribuite al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

**Viste** le nuove competenze esercitate dal Servizio difesa del suolo descritte in particolare dalle lettere l) ed m) dell'art. 47 del regolamento di organizzazione della Regione, per le quali il suddetto Servizio:

- svolge, con riferimenti alla sicurezza della navigazione nei canali lagunari, della navigazione interna, dei porti e degli approdi di competenza regionale, le funzioni amministrative e i relativi adempimenti, esprimendo anche il relativo parere di competenza sulle richieste di utilizzi dei beni;
- esercita nelle materie di propria competenza poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza, anche con riguardo alla difesa del suolo, nell'ambito della laguna di Marano e Grado;

**Visti** gli articoli 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione e gli articoli 59 (Ordinanza di polizia marittima) e 64 (Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) del relativo Regolamento di esecuzione;

**Vista** la propria Ordinanza 05/2023 emessa con decreto 21529/GRFVG del 12/05/2023 a cura del Servizio Difesa del Suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a servizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Vista** la successiva Ordinanza n.10/2023, emessa con decreto n.28652/GRFVG del 19/06/2023, di rettifica dell'Ordinanza n.5/2023 di mero errore materiale;

**Vista** l'istanza del 14/09/2023 promossa dalla società appaltatrice "Pasqual Zemirol" assunta agli atti d'ufficio e con la quale viene espressamente richiesta l'emissione di un'ordinanza al fine di prorogare l'Ordinanza 05/2023 ancora vigente, stante l'avvenuta proroga dell'ultimazione lavori concessa all'appaltatore "Pasqual Zemirol";

**Vista** la propria Ordinanza n.12, emessa con decreto n. 41556/GRFVG del 14/09/2023, a cura del Servizio Difesa del Suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a servizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di proroga dei termini di validità dell'Ordinanza n.5/2023 fino al 31/12/2023;

**Visto** il decreto n. 59258/GRFVG del 05/12/2023 con il quale il Servizio Difesa del Suolo ha rilasciato una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori alla società appaltatrice "Pasqual Zemirol",

**Considerato** pertanto opportuno prorogare d'ufficio anche i termini di validità previsti nell'Ordinanza n.12/2023 fino al 31/01/2023.

**Ritenuto** opportuno dare continuità alla disciplina per la navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori per assicurarne l'ordinata esecuzione al fine di garantire il regolare svolgimento, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

**Visto** ancora il Codice della Navigazione, ed in particolare gli artt. 56 (Competenza dell'amministrazione della navigazione interna), 57 (Norme applicabili), 58 (Concessioni), 60 (Autorità competenti), 61 (Esecuzione e manutenzione di opere portuali), ed il Regolamento di Esecuzione dello stesso agli artt. 23 (Responsabilità del concessionario), 27 (Vigilanza), 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza), 29 (Limiti dei diritti del concessionario), 36 (Destinazione di parti del demanio marittimo ed altre amministrazioni dello Stato), 50 (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza);

**Richiamato il D.Lgs 265/2001 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo"** - e rilevato che la disciplina della navigabilità sulle acque interne della laguna è attualmente di competenza dell'Amministrazione regionale, ad esclusione di tutte le attribuzioni, nella loro accezione più ampia del termine, spettanti all'Amministrazione marittima;

**Ricordato** che sono comunque di esclusiva pratica delle Capitanerie di Porto, competenti per acque territoriali di specifica attribuzione, le competenze, attribuzioni e gestioni sui canali marittimi e sulle zone individuati dalla L. 5 marzo 1963 n. 366 con tutti i riflessi del merito, anche nelle precisazioni di cui agli artt. 30 e 31 di questa legge;

**Rilevato che** la disciplina della navigabilità sulle acque interne di competenza dell'Amministrazione regionale è (e vuole essere) sostanzialmente un'attività sinergica a supporto-corredo-complementarità di quanto viene/verrà ordinato con appositi atti amministrativi dalla competente Autorità marittima di zona;

**Ritenuto pertanto** di dover procedere all'emissione di un nuovo provvedimento a costituzione di proroga dell'efficacia del provvedimento in vigore e definito in narrativa, di limitazione della navigazione e del transito di tutte le imbarcazioni per **disciplinare la navigazione nel tratto di specchio acqueo oggetto di lavori marittimi, ovvero lungo tutto il tratto fluviale a definizione dei percorsi denominati Cialisia e Stella nonché negli specchi acquei di stretta necessità agli operatori di cantiere (aste fluviali e fianchi)** (il tutto più precisamente dettagliato nelle planimetrie allegate all'Ordinanza 05/2023 che ne risulta quale parte integrante), per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'opera denominata "Intervento manutentivo di ripristino dei fondali del Canale Cialisia e del Fiume Stella – CUP D66G21000870002 CIG 96665419FA";

### Rende noto

che l'**Ordinanza 05/2022 emessa in data 12/05/2023**, e rettificata con successiva Ordinanza 10/2023, prorogata con Ordinanza 12/2023 già citate in premessa, è ulteriormente **prorogata** con il presente provvedimento e quindi tutte le disposizioni di "ordine e divieto" hanno validità **fino alla data del 31 gennaio 2024 incluso, 7 giorni su 7 con estensione dell'orario H 00:00 – 24:00**.

Tutto ciò premesso, il Direttore di Servizio

### Ordina

#### 1) INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI - RICHIAMO:

- l'interdizione di cui all'Ordinanza 05/2023, rettificata con Ordinanza 10/2023 e prorogata dall'Ordinanza 12/2023, è valevole sino alla data del 31/01/2024, 7 giorni su 7, H 00:00 – 24.00;

#### 2) PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO - RICHIAMO:

- in linea generale rimangono invariati i contenuti di cui all'Ordinanza 05/2023, così come rettificata dall'Ordinanza 10/2023 e prorogata con Ordinanza 12/2023, con estensione dell'orario H 00:00 – 24:00;

#### 3) PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI - RICHIAMO:

- si confermano tutti i contenuti di cui all'Ordinanza 05/2023, così come rettificata dall'Ordinanza 10/2023 e prorogata con Ordinanza 12/2023;

Si evidenzia che qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante i lavori, comporterà l'immediata sospensione degli stessi e la conseguente immediata informazione dell'Amministrazione regionale e della Capitaneria di Porto-Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare. **Infine, tutte le segnalazioni ed avvisi relativi alla presenza del cantiere e del mezzo nautico, compreso l'avviso ai naviganti sarà ad esclusivo carico ed onere del richiedente Appaltatore;**

- l'impresa esecutrice delle opere è obbligata ad individuare opportunamente gli specchi acquei oggetto di cantiere, e quindi i predetti specchi acquei devono essere chiaramente segnalati **mediante la posa di gavitelli colorati ben visibili e/o luminosi, che mostreranno fisicamente e visivamente il sito di sversamento;**

#### 4) NORMATIVA DI RINVIO:

per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si applicano le prescrizioni ed i divieti impartiti con l'Ordinanza n. 05/2023 sopra citata, come rettificata dall'Ordinanza n.10/2023, e prorogata con Ordinanza 12/2023;

#### 5) DEROGHE:

deroghe, e per cui non sono soggette al divieto della presente ordinanza, vengono concesse alle:

- unità facenti capo all'organizzazione del cantiere;
- unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- unità (tutte) dell'Amministrazione regionale aventi competenza (diretta o trasversale) per materia;
- eventuali unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

#### 6) PUBBLICITÀ:

- la presente ordinanza è da leggersi quale **integrazione ovvero proroga dell'Ordinanza 05/2023, così come rettificata dall'Ordinanza n.10/2023 e prorogata con Ordinanza 12/2023;**

- eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze, emanate da questo Servizio dell'Amministrazione Regionale ed in contrasto con le presenti prescrizioni, sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigilanza del presente provvedimento;

- è fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione;

- la presente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 19 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata sul sito web della Regione e all'albo pretorio del Comune di Marano Lagunare;

- si segnala anche che, presso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale, è online la pagina "Ordinanze in ambito lagunare" [<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA8/>].

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott. Fabio Cella

[documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005]